

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 30 GENNAIO 2015

n. 16



Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 1

“Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale”.

Pag. 3530

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 2

“Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei trabucchi”.

Pag. 3532

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 3

“Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario”.

Pag. 3534

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 4

“Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), come modificato dell’articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3. Ulteriore proroga termini”.

Pag. 3535

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 5

“Costituzione del diritto di usufrutto sugli autobus di proprietà regionale in servizio di trasporto pubblico locale”.

Pag. 3536

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 6

“Abrogazione della legge regionale 20 maggio 2014, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato)”.

Pag. 3537

REGOLAMENTO REGIONALE 26 gennaio 2015, n. 2

“Modifiche al Regolamento Regionale 13 aprile 2007 e s.m.i. ‘Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)’”.

Pag. 3538

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 1

“Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 65 luglio 2002, n. 137*), degli articoli 2 e 12 dello Statuto regionale e della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (*Disposizioni in materia di beni culturali*), favorisce la valorizzazione e la promozione del patrimonio di archeologia industriale presente sul proprio territorio, riconoscendone l'importanza per la cultura e per lo sviluppo economico regionale.

2. Ai fini della presente legge, per patrimonio di archeologia industriale si intende il complesso dei beni immateriali e materiali, non più utilizzati per il processo produttivo, che costituiscono testimonianza storica del lavoro e della cultura industriale presenti sul territorio regionale, quali: i complessi industriali, le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza, le macchine e le attrezzature, i prodotti originali dei processi industriali, gli archivi, le raccolte librerie e documentarie, ivi comprese

quelle relative a disegni, fotografie e filmati, le collezioni e le serie di oggetti riguardanti l'industria, nonché i siti estrattivi dismessi.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge riguardano altresì i beni immobili e mobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), e comma 4, lettera h), del d.lgs. 42/2004, nonché altri beni assoggettati alla disciplina di cui al medesimo decreto che costituiscono testimonianza storica dell'industria.

Art. 2

*Attività di valorizzazione
del patrimonio di archeologia industriale*

1. Le attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale consistono nelle seguenti iniziative:

- a) studio, ricognizione, censimento e catalogazione scientifica del patrimonio di archeologia industriale;
- b) salvaguardia, conservazione e fruizione del patrimonio di archeologia industriale, anche avvalendosi, per gli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea che non ricadono nelle competenze statali, degli strumenti di tutela e valorizzazione di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (*Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio*);
- c) divulgazione e didattica, anche attraverso l'organizzazione di laboratori, nelle materie oggetto della presente legge;
- d) riqualificazione e riuso dei beni, compatibili con esigenze di conservazione e di tutela, anche avvalendosi degli strumenti di cui alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (*Norme per la rigenerazione urbana*);
- e) realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici;
- f) comunicazione e promozione turistico-culturale;
- g) altri interventi compatibili con le finalità della presente legge.

2. La Regione favorisce, altresì, la diffusione delle informazioni relative all'archeologia industriale attraverso la Carta dei beni culturali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. j), dell'al.r. 17/2013.

Art. 3

Accordi, intese e altre forme di collaborazione per la ricognizione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale

1. La Regione promuove accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti pubblici o privati, ai fini della ricognizione, censimento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.

2. La Regione promuove forme di collaborazione interregionale e internazionale per lo studio, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.

Art. 4

Programmazione regionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione include la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale fra gli obiettivi e i piani di valorizzazione e gestione compresi negli strumenti della programmazione regionale di cui al Titolo II della l.r. 17/2013.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee d'indirizzo ai fini della ricognizione del patrimonio di archeologia industriale di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Alle sedute della Commissione regionale per i beni culturali di cui all'articolo 6 della l.r. 17/2013, nelle materie di cui alla presente legge, possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di associazioni che si occupano di archeologia industriale nella regione e altri soggetti portatori di specifici interessi, nonché esperti nella materia.

Art. 5

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, relaziona al Consiglio regionale:

- a) sulle iniziative attuate ai sensi dell'articolo 2;
- b) sugli obiettivi e i contenuti degli strumenti di programmazione regionale;
- c) sugli accordi attivati con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti ai fini della ricognizione, censimento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale;
- d) sui risultati ottenuti nel salvare dal degrado, nel valorizzare e nel rendere fruibile il patrimonio di archeologia industriale presente nella regione.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 gennaio 2015

BARBANENTE

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 2

“Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei trabucchi”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Puglia riconosce i trabucchi storici ubicati lungo la costa pugliese, come definiti all'articolo 2, comma 1, quali beni patrimoniali di grande valenza identitaria e paesaggistica da salvaguardare, valorizzare, recuperare o ripristinare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 12 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (*Disposizioni in materia di beni culturali*), secondo le modalità di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*).

2. Con ordinanza comunale, chiunque danneggia, degrada o rimuove anche parzialmente, in assenza delle dovute autorizzazioni, i trabucchi di cui alla presente legge è sanzionato con la sanzione amministrativa da un minimo di euro quindicimila a un massimo di euro centocinquantamila e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi o dell'esecuzione degli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati.

Art. 2

Individuazione dei beni e criteri per il recupero

1. Il trabucco, manufatto storico rappresentativo di un antico metodo di pesca, ancora oggi praticato, presenta le seguenti caratteristiche strutturali essenziali:

- a) un palchetto centrale in tavole di abete, poggiante su una struttura di pali lignei di pino o quercia conficcati nella roccia;
- b) due argani per manovrare la rete della pesca tradizionale;
- c) cinque antenne di legno d'abete che sorreggono la rete, sostenute da fili di ferro zincato o altro idoneo materiale, passanti per almeno due montanti;
- d) la "rete grande" di forma rettangolare con maglie che si restringono verso il centro;
- e) un freno in acqua, dal lato della pesca, insabbiato nel fondale al fine di contrastare le correnti marine;
- f) talvolta un capanno per il ricovero delle reti e una passerella, entrambi in legno.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove il censimento georeferenziato dei trabucchi, sia quelli ancora esistenti, sia quelli scomparsi, includendoli nella Carta dei beni culturali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. j), della l.r. 17/2013, specificandone le caratteristiche, l'importanza storico-culturale e paesaggistica, la funzione, lo stato di conservazione, anche sulla base di documentata indicazione di enti pubblici, associazioni, istituzioni di ricerca, istituti di cultura e singoli esperti.

3. La Giunta regionale detta linee guida per il recupero, il ripristino, la conservazione e valorizzazione dei trabucchi, indicando anche le funzioni compatibili. Le linee guida sono recepite nel piano paesaggistico regionale.

Art.3

Programmazione regionale

1. La Regione include la conservazione, la valorizzazione, il recupero o il ripristino dei trabucchi fra gli obiettivi e i piani di valorizzazione e gestione compresi negli strumenti della programmazione

regionale di cui al Titolo II della l.r. 17/2013 e a tale scopo promuove, nel rispetto della normativa statale e in attuazione dell'articolo 9 della l.r. 17/2013, accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti pubblici o privati.

2. Nel rispetto di quanto stabilito in relazione ai

beni culturali dal d.lgs. 42/2004 nonché delle norme europee, statali e regionali in materia e sulla base della programmazione regionale di cui al comma 1, la Regione può prevedere l'erogazione di contributi per le attività di cui agli articoli 1 e 2, privilegiando interventi legati alla funzione originaria dei trabucchi o che ne garantiscano comunque la fruizione pubblica.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 gennaio 2015

BARBANENTE

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 3

“Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1
Finalità

1. Nel rispetto dei principi e delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), la presente legge persegue finalità di salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario della regione Puglia, ricompresi nelle Aree di interesse comunitario (SIC), nelle Zone di protezione speciale (ZPS), nelle aree naturali protette e nelle aree pubbliche o private comunque sottoposte a tutela ambientale e naturalistica, poste entro trecento metri dal mare, già patrimonio tutelato dalla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 2.06 della deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748 (*Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T.P.). Approvazione definitiva*) e dagli stru-

menti di pianificazione paesaggistica in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*) e successive modifiche e integrazioni, perseguendo e sanzionando attività e comportamenti che ne compromettano l'integrità e la naturale conformazione.

Art. 2
Sanzioni

1. Chiunque, con o senza ausilio di mezzi meccanici o attrezzature anche manuali, devasta irreversibilmente, degrada o rimuove anche parzialmente, in assenza delle dovute autorizzazioni, gli habitat costieri di interesse comunitario di cui all'articolo 1 è punito, fatte salve le più gravi sanzioni e gli obblighi disposti dal d.lgs. 152/2006, con la sanzione amministrativa, determinata dall'autorità competente, da un minimo di euro 15 mila a un massimo di euro 150 mila.

2. Qualora le attività sanzionate si verificano in aree oggetto di concessione demaniale o autorizzazione a qualsiasi titolo, queste possono essere revocate dall'autorità concedente senza alcuna pretesa di risarcimento o di ripetizione da parte del concessionario.

Art. 3
Ripristino e risarcimento

1. Nei casi previsti dall'articolo 2 si applicano le disposizioni relative alle misure di ripristino e risarcimento previste dalla parte sesta del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 gennaio 2015

BARBANENTE

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 4

“Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), come modificato dell’articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3. Ulteriore proroga termini”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Proroga termini

1. I termini previsti dall’articolo 32, comma 1 bis, 2 e 2 bis, della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia*), come modificato dall’articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (*Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005*), già prorogati al 31 dicembre 2009 dalla legge regionale 28 maggio 2007, n. 12 e al 31 dicembre 2014 dalla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 16, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2017, salvo i casi di accertata inidoneità della qualità delle acque per l’uso potabile.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 gennaio 2015

BARBANENTE

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 5

“Costituzione del diritto di usufrutto sugli autobus di proprietà regionale in servizio di trasporto pubblico locale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Finalità

1. La Regione, al fine di consentire la co-intestazione dei documenti di circolazione nelle forme previste dall'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) e successive modifiche, può costituire diritto reale di usufrutto sugli autobus di proprietà regionale rivenienti dai trasferimenti di cui all'accordo di

programma del 23 marzo 2000 sottoscritto tra Ministero dei trasporti e della navigazione e Regione Puglia per l'attuazione della delega prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (*Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*), e su quelli acquistati con risorse ex legge 8 giugno 1978, n. 297 (*Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore della ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea*), in uso alle imprese esercenti servizi ferroviari e automobilistici sostitutivi e/o integrativi in virtù dei vigenti contratti di servizio e ai fini dell'adempimento delle relative obbligazioni.

2. La costituzione del diritto di usufrutto è a titolo gratuito con ogni onere a carico delle imprese esercenti servizi ferroviari e automobilistici sostitutivi e/o integrativi.

3. La Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore alle infrastrutture e mobilità e lavori pubblici e dell'Assessore al bilancio - AA.GG., contenziioso amministrativo, bilancio e ragioneria, finanze, demanio e patrimonio, provveditorato ed economato disciplina la durata, i modi e le condizioni di godimento del diritto di usufrutto.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 gennaio 2015

BARBANENTE

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 6

“Abrogazione della legge regionale 20 maggio 2014, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Abrogazione

1. La legge regionale 20 maggio 2014, n. 27 (*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato*), è abrogata.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 gennaio 2015

BARBANENTE

REGOLAMENTO REGIONALE 26 gennaio 2015, n. 2

“Modifiche al Regolamento Regionale 13 aprile 2007 e s.m.i. ‘Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)’”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 28 del 20/01/ 2015 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, modifica il Regolamento Regionale del 13 aprile 2007, n. 11 e s.m.i. “Regolamento delle attività in materia di spettacolo (legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)”.

**Art. 2
(Modifica art. 4)**

1. **Al comma 1 dell’art. 4** “Ambito di applicazione” la parola “**ammessi**” è sostituita con la parola

“**iscritti**”, le parole “**con sede legale ed operativa nel territorio regionale**” sono soppresse.

2. **Al comma 2** sostituire le parole “**tenuti all’iscrizione**” con la parola “**iscritti**”.

**Art. 3
(Modifica art. 5)**

1. **Al comma 1 dell’art. 5** “Requisiti per l’ammissione all’Albo” è soppressa la lettera a).

2. **Dopo il comma 2** è aggiunto il seguente comma:

3. I requisiti generali e i requisiti specifici di ciascuna funzione e per ciascun ambito /settore devono essere posseduti tutti contemporaneamente alla data di presentazione della istanza di iscrizione o di conferma dell’iscrizione e permanere almeno fino alla conclusione dell’attività finanziata.

**Art. 4
(Modifica art. 7 bis)**

1. **La lettera A. del comma 3 dell’art. 7 bis** “Iscrizione all’Albo nel settore Musica e danza popolare” è soppressa.

**Art. 5
(Modifica art. 8 bis)**

1. **Al comma 3 dell’art. 8 bis** “Residenze” le parole “**avere sede legale ed operativa in Puglia**” sono soppresse.

2. **Al comma 4**, alinea 4, le parole “essere finanziato con” sono sostituite con le parole “disporre di” e le parole “fondi regionali” con le parole “fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali o degli Enti Locali”.

**Art. 6
(Modifica art. 9)**

1. **Alla lettera b) del comma 1 dell’art. 9** “Ripar-

tizione del fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) ed erogazione degli interventi” le parole **“a totale copertura delle spese o”** sono soppresse.

2. **Dopo il comma 5** è aggiunto il seguente comma:

6. I finanziamenti assegnati ai sensi del presente Regolamento non possono essere cumulati con “aiuti de minimis” o con altri finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o degli Enti Locali, concessi relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo supera l’ 80 per cento dei costi ammissibili consuntivi.

Art. 7
(Modifica art. 10)

1. **Al comma 3 dell’art. 10** “Modalità di liquidazione degli interventi finanziari” le parole **“a totale copertura delle spese o”** sono soppresse.

2. **Il comma 4** è sostituito con il seguente:

4. Gli interventi a sostegno e in promozione non possono essere liquidati per un importo superiore al minor valore finanziario fra il disavanzo consuntivo e il 60 per cento dei costi ammissibili consuntivi”.

3. **Dopo il comma 4** è aggiunto il seguente comma:

5. La liquidazione dell’intervento assegnato è subordinata a:
 - a) avere sede o unità operativa nella regione Puglia;
 - b) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un finanziamento illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 8
(Modifica art. 11)

1. **All’ art. 11** “Procedure per richiedere l’intervento finanziario”, comma 5, punto 5..2 (Per gli Enti

Locali) n. 2 le parole **“o beneficiario”** sono soppresse; dopo le parole **“dell’intervento”** sono aggiunte le parole “individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e di aiuti di Stato.

Art. 9
(Modifica art. 12)

1. **Il comma 5 dell’art. 12** “Criteri per la valutazione delle istanze” è sostituito dal seguente:

5. Gli interventi a sostegno non possono essere assegnati o liquidati per un importo superiore al minor valore finanziario fra il disavanzo consuntivo e il 60 per cento dei costi ammissibili consuntivi.

2. **Al comma 6** le parole **“riformulare il programma di attività oggetto dell’istanza”** sono sostituite con le parole “ridurre proporzionalmente il piano finanziario preventivo e l’attività proposta, fermo restando il rispetto dei minimi di settore di iscrizione all’Albo previsti dal precedente art. 5”.

Art. 10
(Modifica art. 13)

1. **All’art. 13** “Costi ammissibili ed elementi per la valutazione quantitativa” sono aggiunti i seguenti commi:

2. Le spese ammissibili, con esclusione di qualsiasi imposta o altro onere, devono essere direttamente sostenute dal soggetto beneficiario dell’intervento regionale, riferite all’annualità per la quale è concesso il finanziamento e documentate attraverso atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d’incarico, conferme d’ordine) da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza diretta all’attività finanziata, nonché tracciabili ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.
3. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di par-

tita IVA e non sono considerate ammissibili prestazioni occasionali di consulenza specialistica.

4. L'IVA costituisce spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto. L'IVA che è recuperabile (nel regime normale e nel regime forfettario) non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal soggetto.

Art. 11
(Modifica art. 15)

1. **All'art. 15** "Istanza e documentazione per la liquidazione dell'intervento finanziario" è aggiunto il seguente comma:

4. Qualora nello svolgimento dell'attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, il Dirigente del Servizio assegna un congruo tempo, comunque non superiore a 30 giorni, affinché il soggetto vi provveda. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Dirigente del Servizio provvede a disporre la liquidazione del finanziamento con l'eventuale riduzione, sulla base della rendicontazione presentata ed approvata, o l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 12
(Modifica art. 19)

1. **Al comma 2, lettera b), dell'art. 19** "Requisiti per accedere alle convenzioni" le parole "**il 25 per cento**" sono sostituite con le parole "il 20 per cento", dopo le parole "**risorse finanziarie proprie**" sono aggiunte le parole "al netto dei finanziamenti pubblici di derivazione comunitaria, nazionale, regionale e degli Enti Locali.

Art. 13
(Modifica art. 22)

1. **Al comma 1 dell'art. 22** "Accordi di programma e protocolli d'intesa" dopo le parole "**le**

Province" sono aggiunte le parole "la Città Metropolitana".

Art. 14
(Modifica art. 26)

1. **All'art. 26** "Controlli e verifiche" è aggiunto il seguente comma:

4. Il soggetto assegnatario ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 anni dalla data dell'ultimo documento di spesa presentato a consuntivo, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e/o servizi in favore dello stesso soggetto assegnatario.

Art. 15
(Modifica art. 27)

1. **L'art. 27** "Sanzioni (Cancellazioni dall'Albo - Revoche - Riduzioni dell'intervento - Sospensioni - Esposti alle Autorità giudiziarie e fiscali)" è sostituito dal seguente:

1. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, provvede alla cancellazione dei soggetti dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e specifici di settore di cui all'art. 5;
 - b) se l'autocertificazione di cui all'art. 7 non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite;
 - c) se la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dagli articoli 15,17 e 21;

2. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, revoca l'intervento finanziario nei seguenti casi:

- a) se l'attività finanziata non è stata realizzata;
- b) se l'attività finanziata è realizzata in maniera difforme rispetto al progetto pre-

sentato, tale da risultare assolutamente non coerente con gli obiettivi e le priorità stabilite nel Programma triennale in materia di spettacolo;

- c) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e specifici di settore di cui agli artt. 5, 8 bis e 19;
- d) se l'Ente Locale, entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta concessione del finanziamento regionale, non presenta la copia conforme all'originale dell'atto amministrativo di assunzione dell'impegno di spesa secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 5.2, lettera b);
- e) se le variazioni al programma di attività non sono valutate positivamente secondo quanto previsto dall'art. 11, commi 6 e 7;
- f) se la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dagli artt. 15, 17 e 21.

3. Se il soggetto cui è revocato l'intervento finanziario ha già percepito l'acconto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b), punto 1), la Regione escute la fideiussione per l'importo anticipato, dopo aver dato preventiva comunicazione all'interessato sull'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della legge n. 241/1990 ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Nel caso in cui il rendiconto finanziario consuntivo evidenzia una diminuzione del costo com-

plexivo dell'attività, riferito ai costi ammissibili, superiore al **20 per cento** rispetto a quello del piano finanziario preventivo, il Dirigente del Servizio regionale competente liquida l'intervento finanziario ridotto della percentuale di diminuzione del costo complessivo consuntivato eccedente il **20 per cento** e comunque entro il limite del disavanzo e del **60 per cento del totale dei costi ammissibili consuntivi**.

5. Sono sospesi per un triennio dall'intervento finanziario regionale i soggetti che, sulla base delle verifiche di cui all'art. 26, risultano aver reso dichiarazioni mendaci o aver presentato documentazioni non veritiere e comunque difformi dal contenuto del bilancio consuntivo presentato.



6. Se a seguito delle verifiche di cui all'art. 26, è accertata la mendacità delle dichiarazioni e la non veridicità della documentazione, il Dirigente del Servizio regionale competente presenta esposto alle competenti Autorità giudiziarie e fiscali.

7. Ai sensi dell'art. 9 del D. Lg.vo n. 123 del 31/03/1998, i finanziamenti liquidati e revocati dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento, vigente alla data dell'assegnazione del finanziamento, incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di liquidazione e quella di restituzione. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta a fatti non imputabili al soggetto assegnatario, non si applica l'incremento di 5 punti percentuali.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 26 gennaio 2015

BARBANENTE



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974

S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza